

A parziale modifica di quanto previsto al CAPITOLO NORMATIVO SCUOLE si precisa :

CONDIZIONI GENERALI

ART. 6 Recesso in caso di sinistro: Non è previsto il recesso per sinistro da parte della Società

ART. 18 Massimale catastrofale

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'Indennizzo non potrà superare la somma complessiva di Euro 13.000.000,00 in occasione di viaggi e visite di istruzione e di Euro 5.000.000,00 per tutti gli altri casi, ad eccezione degli eventi di calamità naturali per i quali vale il limite indicato all'Art. Rischio calamità naturali. Qualora le Indennità liquidabili a termini di Polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Rischio calamità naturali

A parziale deroga di quanto disposto nell'Art.22 - Esclusioni, la garanzia, limitatamente ai casi di morte e di Invalidità Permanente, è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati sia con la presente Polizza sia con altre Polizze sottoscritte e/o emesse dalla Società:

_ L'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare complessivamente la somma di Euro 15.000.000,00;

_ Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

RISCHIO IN ITINERE

La presente garanzia non è operante per i corsisti e per gli accompagnatori designati dall'Istituto mentre per il personale Docente e Non Docente, sarà applicata una franchigia assoluta del 3%.



mod. P.NPPTL001

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE
stampato il 16/01/2020 10:49:48

4 di 14

Agli effetti della presente estensione di garanzia e per tutti gli Assicurati, qualora non fossero osservate le norme del Codice della Strada relativamente all'utilizzo di automobili, ciclomotori, motocicli e biciclette, la Società rimborserà il 50% dei capitali assicurati per ciascuna delle garanzie previste in polizza quando il veicolo è identificato, mentre saranno esclusi gli infortuni indennizzabili anche parzialmente da Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto (come disciplinato dal D.L. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private). Per l'operatività della garanzia dovrà essere prodotta certificazione medica o valida testimonianza indicante il momento dell'infortunio. In mancanza potrà non essere sufficiente la semplice dichiarazione da parte dell'Assicurato o di chi ne ha la tutela

b) INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennità viene corrisposta per ciascun punto di invalidità secondo le seguenti modalità:

Punti invalidità Punti liquidati Punti invalidità Punti liquidati

1	0,20	26	10,50
2	0,40	27	11,00
3	0,60	28	11,50
4	0,80	29	12,00
5	1,00	30	12,50
6	1,40	31	13,50
7	1,80	32	14,50
8	2,20	33	15,50
9	2,60	34	16,50
10	3,00	35	17,50
11	3,40	36	18,50
12	3,80	37	19,50
13	4,20	38	20,50
14	4,60	39	21,50
15	5,00	40	22,50
16	5,50	41	23,50
17	6,00	42	24,50
18	6,50	43	25,50
19	7,00	44	26,50
20	7,50	45	27,50
21	8,00	46	28,50
22	8,50	47	29,50
23	9,00	48	30,50
24	9,50	49	31,50
25	10,00	50	32,50

dal 51° punto, verrà liquidato il 100% del punteggio riconosciuto

Qualora sia presente indennizzo INAIL e/o venga richiesto risarcimento a carico della polizza RCT abbinata alla polizza Infortuni, tutte le somme previste in base a quanto previsto dall'art. - Criteri di Corresponsione dell'indennità per il caso di invalidità permanente - saranno erogate al 50%.

Qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali e alle altre disposizioni contrattuali, sia di grado pari o superiore al 75% della totale, verrà riconosciuto un capitale

aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00 oltre alla liquidazione del 100% del punteggio riconosciuto

Tale somma sarà impiegata per l'accensione di una polizza vita con la Società Assicuratrice con riscatto del capitale da parte del beneficiario al compimento della maggiore età, ma non prima che siano trascorsi tre anni dall'erogazione dell'indennizzo, la stessa garanzia è valida solo per gli alunni.

L'esposizione massima della Compagnia, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà superare l'importo di Euro 1.000.000,00, per evento e per annualità assicurativa, nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le Indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati.

In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e che comporti un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 30%, l'indennizzo per ciascun punto di invalidità sarà il doppio delle somme indicate.

c) SPESE DI CURA

Il punto c viene sostituito dal seguente:

L'Assicurazione è valida in caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza - nel limite del 10% del massimale assicurato riportato nella scheda di Polizza per il rimborso delle seguenti spese sanitarie (ticket compresi) purché conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio:

spese per analisi ed esami di laboratorio, radiografie, radioscopie, prodotti farmaceutici compresi i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;

spese mediche in genere, compresi i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi e i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti; spese oculistiche, spese per apparecchi acustici, spese per acquisto, noleggio protesi, noleggio e acquisto carrozzelle :

la Compagnia rimborsa le spese per l'acquisto di lenti da vista, relative montature e lenti a contatto con il limite complessivo di € 250,00, come conseguenza diretta ed esclusiva di Infortunio che abbia causato danno oculare e la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'Infortunio stesso. Sono escluse dalla garanzia le lenti usa e getta. La Società rimborsa le spese per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio;

la Società rimborsa le spese per apparecchi acustici, spese per acquisto, noleggio protesi e spese per acquisto o noleggio carrozzelle con il limite complessivo di € 300,00. In caso di cure rese necessarie da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nell'opzione prescelta, le spese per le cure dell'apparato uditivo. Si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché sia applicata entro un anno dall'Infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato/a.

in caso di ricovero la Società rimborsa, sempre nel limite del massimale prescelto:

- le spese per gli onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico effettuato anche in ambulatorio o regime di day hospital, l'onorario del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista, e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, nel limite del 10% del massimale assicurato;



dell'assicurazione: in caso di inadempienza, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto dell'indennizzo.

- In relazione ai rischi descritti alle lettere a), b), c), d), che precedono e alla procedura di accertamento della sieropositività da HIV, si conviene che:

1) in caso di aggressione a seguito della quale l'Assicurato, o chi per lui, si trovi in condizioni di non autosufficienza (tali da richiedere l'intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in istituto di cura), l'Assicurato deve sottoporsi al test appena ne abbia avuto la possibilità e comunque entro 180 giorni dall'aggressione;

2) l'aggressione deve risultare da denuncia (anche contro ignoti) alla autorità competente;

3) in caso di trasfusione resa necessaria da evento traumatico, l'Assicurato è esonerato dal primo test immunologico, restando confermata la necessità di sottoporsi entro i 180 giorni dalla trasfusione; la cartella clinica completa sarà corredo necessario della pratica di Sinistro.

- La Società, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente punto 1), corrisponde l'Indennizzo pari alla somma convenuta di Euro 50.000

INDENNITA' GIORNALIERA DA GESSATURA EURO 37,50

La Società corrisponde l'Indennità giornaliera convenuta, qualora l'Assicurato - in conseguenza di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza sia portatore di apparecchio gessato o di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante comunque esterno e sempreché applicato da personale medico limitatamente al trattamento o riduzione di frattura.

Criteri di corresponsione di Indennità giornaliera da gessatura: La Compagnia corrisponde a ciascun Assicurato in base ai criteri stabiliti in Polizza l'Indennità convenuta pari al 50% dell'Indennità giornaliera da ricovero per un periodo massimo di 30 giorni, qualora l'Assicurato in conseguenza di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza sia portatore di apparecchio gessato o di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante comunque esterno e sempre che applicato da personale medico - limitatamente al trattamento o riduzione di frattura.

Si stabilisce, inoltre, che la diaria prevista sarà ridotta al 50% se si riferisce ad ingessature relative agli arti superiori e sarà ridotta al 25% per le fratture a dita di mani e piedi.

La presente Indennità non è cumulabile con l'Indennità da ricovero e si intende ridotta del 50% se l'indennizzo di altre garanzie infortuni supera € 500,00.

SPESE AGGIUNTIVE (ESCLUSO RISCHIO IN ITINERE) : EURO 1.100,00

con i seguenti sottolimiti:

- Capi Vestiario con limite massimo di indennizzo : euro 250,00

Le spese per l'acquisto di capi di vestiario danneggiati a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza sono rimborsabili con il limite di indennizzo per Sinistro pari a Euro 250,00 nell'ambito del massimale .La garanzia non è operante per il Rischio in itinere.

- Danni a strumenti musicali(solo per conservatori e scuole di musica) scoperto 10% minimo euro 15,00 se valore a nuovo superiore euro 50,00, massimo risarcimento 50% del valore di acquisto

I danni relativi agli strumenti musicali, saranno rimborsati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15,00 qualora il valore a nuovo dello strumento sia superiore a Euro 50,00 .Il massimo grado di deprezzamento, applicabile allo strumento, è stabilito nel 50% del valore di acquisto. La garanzia non è operante per il Rischio in itinere.

- Danni a sedie a rotelle, tutori per portatori di handicap, riparazione apparecchi e protesi con limite massimo di indennizzo euro 300,00

Le spese per la riparazione di sedie a rotelle, tutori per portatori di handicap, apparecchi e protesi (ortopediche, acustiche, ortodontiche, oculistiche), danneggiati a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza sono rimborsabili con il limite massimo di risarcimento per Sinistro pari a Euro 300,00 nell'ambito del massimale. La garanzia non è operante per il Rischio in itinere.

- Danni a biciclette con limite massimo di indennizzo di euro 100,00

Se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'allievo Assicurato subisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso, l'impresa rimborsa le spese necessarie per la riparazione nel limite massimo di risarcimento per Sinistro , pari a Euro 100,00 nell'ambito del massimale. Il rimborso avverrà dietro presentazione della certificazione del Dirigente Scolastico che attesti che l'Infortunio si è verificato nell'ambito delle attività scolastiche descritte all'Art. Oggetto dell'assicurazione .

SPESE PER ONORANZE FUNEBRI EURO 3.500,00

In caso di Infortunio, indennizzabile a termine di Polizza, che determini la morte dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà le spese relative alle onoranze funebri, compreso l'eventuale rimpatrio della salma, sino a un massimo del corrispondente importo previsto nell'opzione prescelta, come riportato nella scheda di Polizza.

DANNO ESTETICO EURO 6.000,00

la Compagnia rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché gli interventi di chirurgia plastica ed estetica, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia per conseguenza deturpazioni del viso di carattere estetico. Il rimborso da definirsi entro due anni dalla guarigione clinica verrà effettuato sino ad un massimo del corrispondente importo previsto nell'opzione prescelta, come riportato nella scheda di polizza.

L'indennizzo non può cumularsi con l'Indennità per Invalidità Permanente né con eventuale rimborso di cui all'Art. Prestazioni relative alla garanzia Rimborso spese di cura rese necessarie da Infortunio .

La presente garanzia non è operante per i corsisti, gli accompagnatori designati dall'Istituto, né per altri Assicurati diversi da quelli indicati nell'Art. Individuazione degli assicurati e determinazione del Premio .

INDENNITA' DA ASSENZA PER INFORTUNIO EURO 100,00

Nel caso in cui l'alunno assicurato , a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria di Euro 100,00 in assenza di altri indennizzi.

PERDITA ANNO SCOLASTICO EURO 3.000,00

In caso di Infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, accaduto negli ultimi 4 mesi dell'anno scolastico che, a causa dell'entità delle lesioni, dovesse comportare per lo studente Assicurato che subisce l'infortunio, l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi, e si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno scolastico, la Compagnia liquiderà un'indennità pari al corrispondente importo previsto nell'opzione prescelta, come riportato nella scheda di Polizza. Ai fini della riscossione l'Assicurato dovrà esibire una scheda di valutazione scolastica, dove non dovranno comparire più di quattro discipline insufficienti nel precedente trimestre, pena la decadenza del diritto all'indennità .La presente garanzia è operante solo per gli alunni assicurati come identificati con le modalità di cui all'Art. Individuazione degli assicurati e determinazione del Premio .

LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO EURO 1.000,00



Il premio relativo ai nuovi ingressi sarà conteggiato, come previsto dall'Art regolazione del premio .

IL CONTRAENTE
(data e firma)




ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia



Il Contraente dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Clausola di Deroga sopra riportata

IL CONTRAENTE


